



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2720/2026

Oggetto: FARMACIA SAN VINCENZO SNC DEI DOTTORI ALBERTI LUCA E CANNEVA MARCO & C., VIA CAFFARO 74A/R, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013 RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 600,00.

In data 16/09/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con il quale sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Premesso che

con note assunte al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 23212 del 17.04.2026 e n. 24052 del 21.04.2026, pervenute tramite S.U.A.P., la FARMACIA SAN VINCENZO SNC DEI DOTTORI ALBERTI LUCA E CANNEVA MARCO & C. ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'apertura di una nuova attività artigianale di formulazione e produzione di profumi presso l'unità locale sita in Via Caffaro 74A/R, nel Comune di Genova;

verificata la completezza formale dell'istanza, con nota prot. n. 24159 del 21.04.2026 Città Metropolitana ha comunicato l'avvio del procedimento, convocando la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, di cui all'art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione metropolitana;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Atteso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 24062 del 21.04.2026 il Comune di Genova, relativamente al comparto acustica, ha comunicato di aver chiuso positivamente la relativa pratica (prot. n. 124417);

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 24990 del 24.04.2026, pervenuta tramite S.U.A.P., ATS Liguria (ex ASL3) ha chiesto integrazioni e l'attestazione di pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale di cui alla D.G.R. 1197/2013, ai fini dell'espressione del parere igienico-sanitario di competenza;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 25699 del 28.04.2026 l'Azienda ha trasmesso le integrazioni sopra citate;

con nota prot. n. 254174/At del 20.05.2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 30731 del 20.05.2026, l'Ufficio Aria del Comune di Genova ha invitato il Settore Urbanistica a far pervenire, in tempo utile, il proprio parere di competenza, precisando che l'attività ad emissioni limitate risulta annoverata nell'elenco delle industrie insalubri di I Classe di cui al D.M. 05/09/94;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 35619 del 10.06.2026 è pervenuto da ATS Liguria parere igienico-sanitario favorevole;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 36176 del 12.06.2026 il Comune di Genova ha trasmesso parere negativo sotto il profilo ambientale ed urbanistico, in quanto *"Dall'analisi della cartografia dell'assetto urbanistico del vigente PUC emerge che l'attività insiste su un'area che ricade in ambito di Conservazione dell'impianto urbano storico (AC-US),*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

dove l'insediamento della funzione "industria e artigianato" non è ammesso. Per quanto sopra espresso, laddove detta attività si configuri quale nuova attività da insediarsi nell'ambito di riferimento - per quanto di competenza - si esprime parere negativo.";

con nota prot. n. 36676 del 15.06.2026 Città Metropolitana di Genova ha comunicato all'Azienda il preavviso di adozione di provvedimento negativo, ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., concedendo alla stessa 10 giorni per fornire osservazioni relativamente al parere negativo di cui sopra;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 38908 del 25.06.2026 l'Azienda ha chiesto una proroga di 30 giorni per effettuare gli opportuni approfondimenti tecnico-giuridici in merito alle valutazioni contenute nel parere espresso dagli uffici comunali;

con nota prot. n. 39435 del 26.06.2026 è stata accordata la proroga richiesta;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 41567 del 07.07.2026 l'Azienda ha fornito una dichiarazione attestante quanto segue:

- l'attività svolta consiste esclusivamente nella preparazione artigianale di profumi mediante miscelazione di alcool etilico, essenze aromatiche e altre materie prime già destinate all'impiego nella produzione cosmetica;
- non è effettuata alcuna attività di produzione o distillazione di oli essenziali, né vengono eseguiti processi di sintesi chimica, estrazione, raffinazione o altre lavorazioni industriali;
- gli oli essenziali, le essenze e le fragranze sono acquistati già pronti all'uso presso fornitori specializzati e sono esclusivamente miscelati secondo le formulazioni predisposte;
- il quantitativo complessivo di alcool etilico utilizzato nell'attività è pari a circa 16 kg/anno, con conseguente impatto emissivo estremamente limitato;
- le caratteristiche dell'attività corrispondono a quelle descritte nella relazione tecnica già allegata alla pratica presentata al S.U.A.P., dalla quale risulta l'assenza di lavorazioni industriali di produzione di sostanze chimiche o di distillazione di essenze;
- per le modalità di svolgimento dell'attività e per l'esiguità delle lavorazioni effettuate, il laboratorio è riconducibile alla preparazione di profumi e non ad attività di produzione chimica o di distillazione di oli essenziali;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 41868 del 08.07.2026, l'Ufficio Aria del Comune di Genova ha comunicato che *"...vista la nota integrativa di cui sopra, l'attività ad emissioni limitate risulta annoverata nell'elenco delle industrie insalubri di II Classe di cui al D.M. 05/09/94. La presente nota annulla e sostituisce la precedente richiesta di parere n. 254174/At del 20/05/2026."*;

con nota prot. n. 43473 del 14.07.2026 Città Metropolitana di Genova ha chiesto al Settore Urbanistica del Comune di Genova di far pervenire le proprie definitive determinazioni dando conferma o riformulando il parere urbanistico di competenza, prot. 294888 del 11.06.2026, assunto al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 36176 del 12.06.2026, alla luce di quanto comunicato dall'Ufficio Aria del medesimo Comune con nota assunta al protocollo con n. 41868 del 08.07.2026. Con la medesima nota, è stata altresì mantenuta la sospensione dei tempi procedurali, in attesa della ricezione di quanto sopra indicato;

a seguito dei chiarimenti pervenuti, con nota assunta al protocollo con n. 47812 del 03.08.2026, il



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Comune di Genova ha trasmesso parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico, annullando e sostituendo il parere urbanistico negativo precedentemente espresso. Dalla data della suddetta nota hanno ricominciato a decorrere i termini del procedimento precedentemente sospesi con l'attivazione della procedura di cui al 10 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Preso atto che

L'Ufficio Tecnico rifiuti, bonifiche ed emissioni in atmosfera ha redatto la relazione tecnica di comparto per le emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione agli atti, inserita nell'apposito fascicolo informatico con prot. n. 55751 del 14.09.2026, che costituisce altresì relazione di chiusura procedimento;

dalla suddetta relazione tecnica si evince che il ciclo produttivo dell'Azienda è quello indicato in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che

presso lo stabilimento non sono presenti emissioni convogliate in atmosfera;

l'attività soggetta al Titolo I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. consiste nella "Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria";

tale attività è ricompresa nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte V, Allegato IV, Parte II, tra gli impianti e le attività di cui all'art. 272, comma 2, al punto q) "Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno", per le quali potrebbero essere adottate autorizzazioni di carattere generale qualora ne sussistano i requisiti e l'azienda decida di aderire a tale tipologia autorizzativa;

Ritenuto che

le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, non ricadano nell'ambito di applicazione del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

l'Azienda debba conservare per almeno 5 anni le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati e i registri d'impianto una volta completati;

l'Azienda debba istituire un nuovo registro da far vidimare dalla Città Metropolitana di Genova sul quale annotare i consumi annuali di materie prime utilizzate;

Preso atto che

in data 15.04.2026 sono stati corrisposti, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori pari a € 600,00 relativi al comparto emissioni in atmosfera;

in data 06.05.2026 la Città Metropolitana ha chiesto alla Prefettura di Genova, tramite BDNA, il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011; la stessa è stata rilasciata il 07.05.2026;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Matteo Perrotta, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, dal momento che non sono state espresse condizioni ostative, sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla FARMACIA SAN VINCENZO SNC DEI DOTTORI ALBERTI LUCA E CANNEVA MARCO & C., per l'attività svolta presso il nuovo insediamento sito a Genova in Via Caffaro 74A/R, con le prescrizioni riportate in Allegato 1;

DISPONE

- A) di rilasciare alla FARMACIA SAN VINCENZO SNC DEI DOTTORI ALBERTI LUCA E CANNEVA MARCO & C. l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso il nuovo insediamento sito a Genova in Via Caffaro 74A/R;
- B) di autorizzare il suddetto insediamento alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., così come rappresentato nella planimetria in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C) di assoggettare l'insediamento di cui sopra, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di prendere atto che l'attività di cui alla lettera A) è dotata di Nulla Osta Acustico, come riportato nelle premesse;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- E) di prendere atto del parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico rilasciato dal Comune di Genova, in Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- F) di inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- FARMACIA SAN VINCENZO SNC DEI DOTTORI ALBERTI LUCA E CANNEVA MARCO & C.;
- Comune di Genova;
- ATS Liguria (ex Asl3);
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 103 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale del 17.04.2026, tenuto conto di 49 giorni di sospensione del procedimento (dal 15.06.2026 al 03.08.2026).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**